



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il giorno 12 maggio 2023, presso la sede della FIDAF in Roma, piazza Lauro de Bosis 15, alle ore 11:00, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente, Avv. Ottorino Giugni, componente, Avv. Paolo Francesco Armeni, Componente supplente. È presente, altresì, il Segretario della Corte Sportiva di Appello, Dott. Vincenzo Mango.

La Corte Sportiva di Appello,

VISTO

il reclamo presentato dalla AFT Frogs Legnano ASD in data 29 maggio 2023, implementato con l'integrazione documentale ritualmente pervenuta in data 8 giugno u.s., avverso la decisione del Giudice Sportivo FIDAF, emessa e pubblicata in data 28 maggio 2023 con cui irroga a carico della Società Frogs Legnano la sanzione pecuniaria di Euro 3000,00 (Euro tremila/00), la sconfitta a tavolino della gara nei confronti della Società Frogs Legnano con il punteggio di 8-0 e l'indennizzo di Euro 1500,00 (Euro millecinquecento/00) nei confronti della Società Stainless Steel Warriors Emilia.

FATTO E DIRITTO

- Quanto al primo motivo in diritto "*Nullità/invalidità/irregolarità della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale FIDAF del 28 maggio 2023 per violazione del termine perentorio di cui all'art. 58, commi I e VIII, del regolamento di giustizia FIDAF*"; il Collegio rigetta detto motivo in quanto infondato in diritto. Infatti, il caso in esame non può ricondursi, ad avviso del Giudicante, alla fattispecie indicata dalla Frogs: non risulta in vero depositata alcuna istanza di parte.
- Quanto al secondo motivo in diritto, anch'esso non merita accoglimento perché, seppure non si possa configurare un abbandono della gara da parte della reclamante, la stessa ha avuto termine su richiesta della Società Frogs Legnano e che l'altra, più semplicemente, non si è opposta.
- Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che lo stesso è parzialmente fondato e, dunque, deve accogliersi limitatamente a quanto di seguito: le sanzioni devono essere revocate e rimodulate dal momento che, ad avviso della Corte, non si rinviene "*alcuna colpa in capo ai Frogs*" poiché la Società ha posto in essere ogni e qualsiasi condotta necessaria al fine di giocare la partita, nonostante: a) la brevità del tempo concesso (41 ore) per organizzare la trasferta; b) la squadra, pur di giocare la partita, ha raggiunto la sede della gara con mezzi di proprietà degli stessi tesserati, non avendo potuto trovare la disponibilità di alcun bus; c) si sarebbe dovuto considerare che, non trattandosi di ambito professionistico, atleti e staff in genere avrebbero dovuto organizzare la propria vita personale, tant'è che il roster dei giocatori era composto esclusivamente da dodici giocatori. Il Collegio, quindi, in accoglimento delle deduzioni difensive della AFT Frogs Legnano ASD ritiene, per i motivi testé esposti, che debbano essere applicate le circostanze attenuanti, così come richiesto e previsto dagli artt. 26 e 27 del regolamento di giustizia FIDAF.

La Corte Sportiva di Appello, per tutto quanto sopra, all'unanimità dei suoi Membri




PQM

rigetta il primo e secondo motivo di ricorso;
in accoglimento del terzo/quarto motivo di ricorso, confermando la sconfitta a tavolino da parte dei Frogs Legnano con il punteggio di 8-0, riduce la sanzione pecuniaria a carico dei reclamanti alla minor somma di € 1000,00 e riduce, altresì, l'indennizzo nei confronti della Società Stainless Steel Warriors Emilia alla minor somma di € 500,00.


Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Così deciso in Roma, 12 giugno 2023

Avv. Paola di Vincenzo,
Presidente



Avv. Ottorino Giugni,
Componente



Avv. Paolo Francesco Armeni,
Componente supplente

